

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1100)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965 (V. Stampato n. 1385)

**d'iniziativa dei deputati NANNUZZI, MAZZONI, SPECIALE, ROSSINOVICH, LIZZERO
e AMBROSINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 1965*

**Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti
nazionali e gli Educandati femminili dello Stato**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.